



Roma, 8 Marzo 2016

**LAV16069
SM**

Oggetto: Lavoro. Nuove modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Entrata in vigore dal 12 Marzo p.v.

Com'è noto, dal 12 Marzo p.v entrerà in vigore la nuova procedura telematica per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, disciplinata dal decreto del Ministero del Lavoro del 15 Dicembre 2015 (vedi la circolare Conftrasporto LAV16019 del 14 Gennaio u.s).

In vista di ciò è stata emanata la circolare n.12 del 4 Marzo 2016, con la quale vengono riassunti gli aspetti più importanti della nuova disciplina. In particolare, a pena di inefficacia, il lavoratore intenzionato a dimettersi o a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, dovrà eseguire una serie di passaggi che prevedono:

- la richiesta del PIN dispositivo all'Inps (qualora non ne fosse già in possesso), per l'accesso al sistema e la compilazione del modulo (modello) di recesso previsto dal citato dm;
- la richiesta delle credenziali di accesso al sito ministeriale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) .

Questi due passaggi, necessari per il riconoscimento univoco del soggetto che effettua l'adempimento, possono essere evitati se ci si affida ad un intermediario abilitato (patronati, sindacati, enti bilaterali e commissioni di certificazione), che potrà accedere al sistema tramite le sue credenziali Cliclavoro;

- l'accesso nell'apposita sezione del sito internet del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) dove, prima del 12 Marzo p.v, sarà disponibile il nuovo modello da compilare on line;
- terminata la compilazione, l'invio del modello all'indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro esposto nella sezione 2 e alla Direzione del lavoro territorialmente competente (ovvero alle Province autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Siciliana).

Entro 7 giorni dall'invio, il lavoratore ha facoltà di revocare le proprie dimissioni e la risoluzione consensuale, con le stesse modalità sopra indicate.

La circolare evidenzia che il datore di lavoro può ritenere valide le dimissioni (o la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo), **soltanto se questa procedura è stata rispettata.** Di conseguenza:

- le dimissioni rassegnate con modalità diverse **sono inefficaci**, e il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore ad attenersi alla nuova procedura (art. 26, comma 1 del d.lgs 151/2015);

- soltanto in presenza di dimissioni/risoluzione consensuale valide, il datore di lavoro può ritenere chiuso il rapporto e presentare così, entro 5 giorni, la comunicazione di fine rapporto attraverso Cliclavoro.

Altri chiarimenti contenuti nella nota del Ministero hanno riguardato:

- il rispetto del termine di preavviso da parte del lavoratore, salvo che sussista una giusta causa di dimissioni, pena il risarcimento dell'eventuale danno in favore del datore;
- l'inapplicabilità della nuova disciplina al recesso durante il periodo di prova di cui all'art. 2096 del codice civile, e nei rapporti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;
- la sanzione prevista dall'art. 24, comma 4, del d.lgs 151/2015, per il datore di lavoro che altera i moduli: si tratta della sanzione amministrativa da €.5.000 ad €. 30.000 per la quale, non essendo sanabile, non è applicabile l'istituto della diffida obbligatoria previsto dall'art. 13 del d.lgs 124/2004.

Il testo della circolare ministeriale è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.